Δ	II	ea	ato	4
_		ъч	αιυ	7

CONTRATTO REP. N.	DEL	

Presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione Civico, Di Cristina, e Benfratelli, di seguito denominata Arnas o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore del Provveditorato, io ufficiale rogante Avv. Santo Pandolfo, nominato ufficiale Rogante dell'Arnas con deliberazione n. 538 del 28.03.13, procedo alla stipula del presente contratto con esclusivo riguardo alle forniture che attengono l'Arnas, derivante dalla procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito, con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di " materiale specialistico per del elettrofisiologia " occorrente alle UU.OO delle Aziende Sanitarie aggregate "Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani" capofila Arnas Civico di Palermo.

Civico di Palermo.							
		PREMESSO)				
- che con deliberazione	n de	l	, il D	irettore Gene	rale ha aggiud	licato	
alla ditta	con sede a Palerm	о сар		via P.			
		lotto n	per	un importo	complessivo	di €	
- che volendosi ora ridu	urre in contratto il d	leliberato an	zidetto, ai se	nsi dell'art.32	2 del D.lgs.50	/16 e	
s.i.m.							
- che l'Arnas interviene a	ılla stipula del prese	nte contratto	in qualità di (Capofila , ave	ndo avuto mai	ndato	
da parte delle Aziende Sa	anitarie Consorziate						
		TRA					
l'Azienda Ospedaliera in	persona del Provi	veditore pro-	tempore Ing	. Vincenzo S	spera giusta d	lelega	
conferita con atto delib	erativo n.172 del	23.05.2019,	domiciliato	per la carica	a presso la	sede	
dell'Azienda stessa , il q	uale interviene nel i	presente con	tratto anche	nella qualità	di mandatario	delle	
Aziende Sanitarie Consor	ziate						
		E					
la ditta	nella pers	ona del Sig		nato a		il	
CF:			identificato	a mezzo di	Carta D'iden	tità n.	
	_ rilasciata dal	Comune	di		in	data	
l	a quale interviene n	el presente d	contratto nella	a qualità dichi	arata di Procu	ratore	
Speciale, consapevole de	elle sanzioni penali բ	oreviste per i	l caso di fals	ità in atti e dic	chiarazioni me	ndaci,	

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquisisce per se e le Aziende Sanitarie
aggregate, dalla ditta come in atto rappresentata, e che con il presente
accetta, la fornitura di, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per
accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta in sede di gara, fermo restando che è
stata data esecuzione in via d'urgenza alle presenti obbligazioni.
Articolo 2
Cauzione
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ha
costituito, ai sensi dell'art. 103 del Decreto 50/2016 e s.i.m., garanzia fideiussoria
del, rilasciata da
In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza
del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.
Articolo 3
Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti
all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.
Articolo 4
Corrispettivo
L'Azienda Ospedaliera pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all'offerta proposta e con
le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato C. S. A. , corrispondendo alla ditta il prezzo dei
reagenti e del materiale di consumo.
Articolo 5
Responsabilità
L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati
a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del
presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.
Articolo 6
Durata del contratto
Il presente contratto ha durata triennale e scadrà il

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l'esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A..

Articolo 7

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalle Amministrazione delle Aziende Sanitarie aggregate, ognuna per la propria competenza, in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l'Amministrazione non corrisponderà interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.i.m.

Articolo 9

Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Arnas la penale così come quantificata nel C.S.A.

Articolo 10

Risoluzione

Nei casi di cui art. art,108 del d.L.gs.50/2016 e in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l' Arnas ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m., si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Cessione del contratto

E' fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Fornitore non può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto.

E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14

Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto in forma pubblica amministrativa è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 16

Flussi Finanziari

La d	itta		, in	es	ecuzione	del dispo	sto dell'art :	3 della	L. 136/2	2010 relativa	a alla trac-
ciab	ilità dei flus	si finar	nziari, rend	de no	oto che il	pagamen	ito della fattu	ra, do	vrà effett	uarsi media	nte bonifi-
СО	bancario	e/o	postale	е	dovrà	essere	registrato	sul	conto	corrente	dedicato

Articolo 17

Codice di comportamento

La ditta si impegna a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza dell'ARNAS Civico adottato con deliberazione n. 194 del 29.01.2018 e aggiornato con deliberazione n.115 del 24.01.2019.

La ditta, si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento del'ARNAS Civico approvato con delibera n. 98 del 30.01.2015.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Arnas Civico, si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto occupa cinque facciate comprese le sottoscrizioni e n. 17 (diciassette) articoli, comprese le sottoscrizioni.

II Provveditore	
Ing. Vincenzo Spera	
Per l'Impresa Aggiudicataria	
Il sottoscritto ufficiale rogante ch Avv. Santo Pandolfo	iuderà il contratto con l'apposizione della propria firma digitale.